SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77

Ministero della difesa

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1996.

Approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per il corso normale del Corpo di stato maggiore svolto presso l'Accademia navale di Livorno.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1996.

Approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1996.

Approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica.

Da 97A1992 a 97A1994

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 24 febbraio 1997, n. 95.

Regolamento recante norme sull'istituzione del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, inviata con nota del 7 ottobre 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione del servizio di controllo interno

1. Nell'ambito del Ministero del commercio con l'estero è istituito il servizio di controllo interno che esercita il controllo sull'attività amministrativa del Ministero compresa quella di vigilanza.

2. Esso opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.

Art. 2.

Competenze, parametri e indici di riferimento

1. Il servizio di controllo interno:

a) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività dei singoli uffici alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti nelle disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro, tenendo conto delle conseguenti direttive emanate dai dirigenti responsabili;

b) verifica, altresì, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa;

c) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa e segnala gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrate, individua le cause del mancato raggiungimento dei risultati proponendo i possibili rimedi, anche in ordine alle modifiche organizzative e procedurali ritenute necessarie;

d) stabilisce, almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice del Ministero, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

2. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi, può chiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici dell'amministrazione e può avvalersi della collaborazione del servizio per i sistemi informatici automatizzati (S.S.I.A.) nonché del servizio statistico.

3. Per motivare esigenze, il servizio può avvalersi di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al Ministro ed ai dirigenti generali competenti.

Art. 3.

Organizzazione del servizio

1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, nominato con decreto del Ministro e composto da tre membri di cui uno, che assume la funzione di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli altri due scelti tra il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero, di cui almeno uno con qualifica di dirigente generale.

2. Con altro decreto del Ministro si provvede, altresì, ad assegnare al servizio un contingente di dirigenti fino ad un massimo di quattro unità, di cinque unità di personale con qualifica non inferiore alla settima e di tre unità con qualifica non superiore alla quinta.

3. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro: FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1997
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470:

«Art. 20 (*Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali*). — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche».

— Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 302 (Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dai Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

97G0127

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 marzo 1997.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recanti disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Puigbor Orti Pedro, nato a Traiguera-Castellon (Spagna) il 19 settembre 1929, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso, come attestato dal Collegi Oficial Psicolegs di Valencia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che il sopra indicato signore ha conseguito il titolo accademico spagnolo di «licenciado en Filosofia y Letras - Seccion Psicologia» conseguito in data 17 marzo 1975 presso l'Università di Barcellona;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Al sig. Puigbor Orti Pedro, nato a Traiguera-Castellon (Spagna) il 19 settembre 1929, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 28 marzo 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A2740

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per la Sicilia e per la Lombardia hanno comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro bollo, ammende e demanio e dell'ufficio del registro successioni di Catania nei giorni 14 e 15 febbraio 1997 e dell'ufficio I.V.A. di Cremona in data 15 febbraio 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sicilia:

ufficio del registro bollo, ammende e demanio e ufficio del registro successioni di Catania nei giorni 14 e 15 febbraio 1997;

Regione Lombardia:

ufficio I.V.A. di Cremona in data 15 febbraio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2733

DECRETO 19 marzo 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico in data 21 febbraio 1997 per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.:

Pubblico registro automobilistico di Verona per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Pubblico registro automobilistico di Pordenone e pubblico registro automobilistico di Bologna per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, il mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Verona, di Pordenone e di Bologna viene accertato in data 21 febbraio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2734

DECRETO 19 marzo 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per il Veneto ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Padova in data 24 febbraio 1997 (dalle ore 15 alle ore 17) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Padova è accertato in data 24 febbraio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2735

DECRETO 24 marzo 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rovigo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 406/97 del 5 marzo 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rovigo in data 21 febbraio 1997 (dalle ore 8 alle ore 12) per la partecipazione del personale ad assemblea generale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.T.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rovigo in data 21 febbraio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2736

DECRETO 24 marzo 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Verona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per il Veneto ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Verona in data 19 febbraio 1997 (dalle ore 11,30 alle ore 13) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Verona è accertato in data 19 febbraio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2737

DECRETO 2 aprile 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3/8/97 del 18 marzo 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna in data 7 gennaio 1997 (dalle ore 8 alle ore 12) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.T.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ravenna in data 7 gennaio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2738

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agritur Aspromonte» a r.l., in S. Eufemia d'Aspromonte.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agritur Aspromonte» a r.l., con sede in S. Eufemia d'Aspromonte, costituita per rogito notaio Tripodi in data 12 marzo 1990, rep. n. 14661, reg. soc. n. 2678, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2747

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Allevatori Vena» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Allevatori Vena» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Tripodi in data 3 maggio 1987, rep. n. 683, reg. soc. n. 188/87, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2748

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Camping La Foresta» a r.l., in Brancaleone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Camping La Foresta» a r.l., con sede in Brancaleone, costituita per rogito notaio Penna in data 20 marzo 1986, rep. n. 833, reg. soc. n. 1651, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2749

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Co. As.» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Co. As.» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Carapelle in data 20 dicembre 1977, rep. n. 71009, reg. soc. n. 5/78, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2750

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Co.G.I.M.» a r.l., in S. Ferdinando.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Co.G.I.M.» a r.l., con sede in S. Ferdinando, costituita per rogito notaio Reni in data 15 maggio 1987, rep. n. 978, reg. soc. n. 1957, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2751

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Contura» a r.l., in Palmi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Contura» a r.l., con sede in Palmi, costituita per rogito notaio Castellani in data 6 febbraio 1979, rep. n. 11341, reg. soc. n. 512, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2752

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.S.C.» a r.l., in Stilo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «C.S.C.» a r.l., con sede in Stilo, costituita per rogito notaio Liquori in data 31 agosto 1982, rep. n. 934, reg. soc. n. 958, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2753

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cooptur dello Stretto» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cooptur dello Stretto» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Zagami in data 13 febbraio 1985, rep. n. 3794, reg. soc. n. 146/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2754

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Future» a r.l., in Roghudi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18, della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Future» a r.l., con sede in Roghudi, costituita per rogito notaio Autuori in data 2 marzo 1989, rep. n. 26962, reg. soc. n. 141/89, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2755

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ilaria» a r.l., in Taurianova.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Ilaria» a r.l., con sede in Taurianova, costituita per rogito notaio Zumbo in data 17 aprile 1987, rep. n. 1721, reg. soc. n. 1921, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2756

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Kalelios» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Kalelios» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Putortì in data 7 maggio 1985, rep. n. 99537, reg. soc. n. 228/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2757

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Laurentina» a r.l., in S. Lorenzo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Laurentina» a r.l., con sede in S. Lorenzo, costituita per rogito notaio Onorato in data 18 gennaio 1986, rep. n. 8427, reg. soc. n. 48/86, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2758

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Risorsa» a r.l., in Campo Calabro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Risorsa» a r.l., con sede in Campo Calabro, costituita per rogito notaio Carillio in data 11 febbraio 1986, rep. n. 5960, reg. soc. n. 76/86, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2759

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Mer-Com» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Mer-Com» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Castellani in data 7 febbraio 1983, rep. n. 35332, reg. soc. n. 55/83, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2760

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nosside» a r.l., in Locri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Nosside» a r.l., con sede in Locri, costituita per rogito notaio De Giorgio in data 26 luglio 1985, rep. n. 3746, reg. soc. n. 1622, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2761

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Pietrabianca» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Pietrabianca» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Cortese in data 7 agosto 1990, rep. n. 3879, reg. soc. n. 272/90, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2762

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Quadrifoglio» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa edilizia si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Quadrifoglio» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Greco in data 31 ottobre 1968, rep. n. 1357, reg. soc. n. 33/68, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2763

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rinnovata Concordia Bis» a r.l., in Varapodio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Rinnovata Concordia Bis» a r.l., con sede in Varapodio, costituita per rogito notaio Pulejo in data 2 dicembre 1988, rep. n. 9289, reg. soc. n. 2340, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2764

DECRETO 28 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Rotondella» a r.l., in Gioia Tauro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Rotondella» a r.l., con sede in Gioia Tauro, costituita per rogito notaio Menonna in data 23 dicembre 1976, rep. n. 28055, reg. soc. n. 393, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 28 marzo 1997

Il dirigente: LAGANÀ

97A2765

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 1997.

Proroga per l'utilizzo e lo smaltimento di etichette riportanti la dicitura della denominazione di origine controllata dei vini «Isonzo».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Isonzo del Friuli» o «Isonzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988 e il decreto ministeriale 28 febbraio 1995 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di orgine controllata di che trattasi;

Visto il decreto dirigenziale 1° agosto 1996 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al disciplinare di produzione sopra citato ed è stata modificata la denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Isonzo» in «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto dirigenziale che fissa a decorrere dalla vendemmia 1996 la data di entrata in vigore delle relative norme, ivi compresa l'utilizzazione delle denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» e che, conseguentemente, determina l'impossibilità di utilizzare, a decorrere dalla data, etichette riportanti la denominazione di origine controllata «Isonzo»;

Vista la richiesta avanzata dagli interessati intesa ad ottenere, per la commercializzazione dei prodotti derivanti dalla vendemmia 1996, la proroga per l'utilizzo fino ad esaurimento delle etichette riportanti la detta dicitura «Isonzo» con esclusione delle etichette sulle quali sono riportati anche i riferimenti alle tipologie Moscato giallo, Moscato rosa, Rosato, vendemmia Tardiva e Schioppetino in quanto dette tipologie sono state riconosciute con l'entrata in vigore del suddetto decreto dirigenziale;

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nel corso della riunione tenutasi in data 10 marzo 1997 ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta di che trattasi fissando in dodici mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il tempo utile per procedere a detto smaltimento;

Ritenuto, pertanto, necessario dover procedere alla emanazione del decreto dirigenziale che, in accoglimento delle determinazioni adottate dal citato Comitato, consenta lo smaltimento delle etichette riportanti la dicitura «Isonzo» nei termini dal Comitato stesso stabiliti;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute o modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

In deroga a quanto previsto dall'art. 1 del decreto dirigenziale 1° agosto 1996, che modifica la denominazione di origine controllata dei vini «Isonzo del Friuli» o «Isonzo» in «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» e fissa, a decorrere dalla vendemmia 1996, l'entrata in vigore della norma di cui trattasi, è consentito utilizzare nella presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», provenienti dalla vendemmia 1996, etichette riportanti la denominazione di origine controllata «Isonzo» anche con riferimento al nome di vitigno, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le ditte imbottigliatrici che intendono usufruire del disposto di cui al precedente comma devono denunciare, entro trenta giorni, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la repressione frodi competente per territorio, i quantitativi giacenti di etichette riportanti la denominazione di origine controllata «Isonzo».

L'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica allo smaltimento delle etichette riportanti la denominazione di origine controllata «Isonzo» seguita dal nome dei vitigni Moscato giallo, Moscato rosa e Schioppetino e i riferimenti alle tipologie Rosato e vendemmia Tardiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A2746

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 6 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 18 luglio 1995, serie generale, n. 166, recante modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente al corso di laurea in chimica;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università, nella riunione del 20 marzo 1996;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico di questa Università, nella riunione del 17 dicembre 1996;

Decreta:

La tabella «F» del regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno è così modificata ed integrata:

TABELLA F

Art. 1.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in:

Chimica
Fisica
Informatica
Matematica
Scienze biologiche (sede di Benevento)
Scienze geologiche (sede di Benevento)

ed i diplomi universitari in:

Informatica
Matematica
Scienza dei materiali
Metodologie fisiche

Art. 2.

Corso di laurea in chimica

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata degli studi del corso di laurea in chimica è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico, che sotto quello applicativo, di cui al successivo art. 5 della presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattica formativa, comporta un totale di almeno 200 ore/anno di laboratorio e di almeno 320 ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Lo studente deve, inoltre, svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nell'articolo 5 della presente tabella.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinare o integrati.

Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche.

Il corso di insegnamento è di almeno 70 ore, di cui almeno 20 di esercitazioni.

Il corso di laboratorio è di almeno 90 ore di attività didattiche.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di 2 moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale.

Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio della struttura didattica, può accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame.

Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera (di norma inglese) di rilevanza scientifica.

Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Il secondo semestre del quinto anno, deve essere tenuto libero da insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al quarto comma del presente articolo.

Art. 3.

La facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5 della presente tabella.

Art. 4.

All'atto della predisposizione annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determina, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare:

definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 5 della presente tabella;

ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 5.

Triennio di base

Area «A» - Matematica.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nei settori A01A - Logica matematica:

Istituzioni di logica matematica
Logica matematica
Teoria degli insiemi
Teoria dei modelli
Teoria della ricorsività

A01B - Algebra:

Algebra
Algebra superiore
Algebra commutativa
Algebra computazionale
Algebra ed elementi di geometria
Algebra lineare
Istituzioni di algebra superiore
Istituzioni di matematiche
Matematica discreta
Matematica
Teoria algebrica dei numeri
Teoria dei gruppi

A01C - Geometria:

Geometria
Geometria algebrica
Geometria combinatoria
Geometria descrittiva
Geometria differenziale
Geometria e algebra
Geometria superiore
Istituzioni di geometria superiore
Istituzioni di matematiche
Matematica
Matematica discreta
Spazi analitici
Topologia
Topologia algebrica
Topologia differenziale

A02A - Analisi matematica:

Analisi armonica
Analisi convessa
Analisi funzionale
Analisi matematica
Analisi non lineare
Analisi superiore
Biomatematica
Calcolo delle variazioni
Equazioni differenziali
Istituzioni di analisi matematica
Istituzioni di analisi superiore
Istituzioni di matematiche
Matematica
Matematica applicata
Metodi matematici e statistici
Metodi matematici per l'ingegneria
Teoria dei numeri
Teoria delle funzioni
Teoria matematica dei controlli

A02B - Probabilità e statistica matematica:

Biomatematica
Calcolo delle probabilità
Calcolo delle probabilità e statistica matematica
Filtraggio e controllo stocastico
Istituzioni di matematiche
Matematica
Metodi matematici e statistici
Metodi probabilistici statistici e processi stocastici
Processi stocastici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Teoria dele decisioni

A03X - Fisica matematica:

Biomatematica
Equazioni differenziali della fisica matematica
Fisica matematica
Istituzioni di fisica matematica
Istituzioni di matematiche
Matematica
Matematica applicata
Meccanica analitica
Meccanica del continuo
Meccanica razionale
Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica
Meccanica superiore
Metodi e modelli matematici per le applicazioni
Metodi geometrici della fisica matematica
Metodi matematici e statistici
Metodi matematici per l'ngegneria
Propagazione ondosa·
Sistemi dinamici
Stabilità e controlli
Teorie relativistiche

A04A - Analisi numerica:
Analisi numerica
Biomatematica
Calcolo numerico
Calcolo parallelo
Calcolo numerico e programmazione
Istituzioni di matematiche
Laboratorio di programmazione e calcolo
Matematica
Matematica applicata
Matematica computazionale
Metodi di approssimazione
Metodi matematici e statistici
Metodi numerici per la grafica
Metodi numerici per l'ingegneria
Metodi numerici per l'ottimizzazione

Area «B» - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nel settore B01A - Fisica generale:
Acquisizione ed analisi di dati della fisica
Acustica
Elettromagnetismo
Esperimentazioni di fisica
Fisica dei dispositivi elettronici
Fisica generale
Fisica superiore
Laboratorio di fisica generale
Laboratorio di tecnologie fisiche
Metodi di osservazione e misura
Metrologia
Ottica
Ottica elettronica
Strumentazioni fisiche
Termodinamica
delle quali n. 1 di laboratorio.

Area «3» - Chimica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi medi ed alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; sterochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve, inoltre, acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le reazioni fra struttura e proprietà.

Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nel settore C01A - Chimica analitica:
Chemiometria
Chimica analitica
Chimica analitica clinica
Chimica analitica degli inquinanti
Chimica analitica dei materiali
Chimica analitica dei processi industriali
Chimica analitica delle superfici e delle interfasi
Chimica analitica separativa
Chimica analitica strumentale
Chimica bioanalitica
Chimica elettroanalitica
Didattica della chimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica analitica
Laboratorio di chimica analitica strumentale
Metodi analitici in chimica industriale
Storia della chimica

n. 4 nel settore C02X - Chimica fisica:
Chemiometria
Chimica computazionale
Chimica fisica
Chimica fisica biologica
Chimica fisica dei fluidi
Chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi
Chimica fisica dei materiali
Chimica fisica della catalisi
Chimica fisica dello stato solido e delle superfici
Chimica fisica industriale
Chimica fisica organica
Chimica supramolecolare
Chimica teorica
Cinetica chimica e dinamica molecolare
Didattica della chimica
Elettrochimica
Fotochimica

Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica fisica
Spettroscopia molecolare
Storia della chimica
Strutturistica chimica
Termodinamica chimica.

n. 4 nel settore C03X - Chimica generale ed inorganica:
Chimica bioinorganica
Chimica dei composti di coordinazione
Chimica dei materiali
Chimica delle radiazioni
Chimica dello stato solido
Chimica generale ed inorganica
Chimica inorganica
Chimica metallorganica
Chimica supramolecolare
Didattica della chimica
Fotochimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica generale ed inorganica
Laboratorio di chimica inorganica
Meccanismi di reazione in chimica inorganica
Metodi fisici in chimica inorganica
Radiochimica
Sintesi e tecniche speciali inorganiche
Stereochimica
Storia della chimica
Strutturistica chimica

n. 4 nel settore C05X - Chimica organica:
Chemiometria
Chimica biorganica
Chimica dei composti eterociclici
Chimica dei composti organometallici
Chimica delle sostanze coloranti
Chimica delle sostanze oraniche naturali
Chimica organica
Chimica organica applicata
Chimica organica fisica
Chimica supramolecolare
Didattica della chimica
Fotochimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica organica
Meccanismi di reazione in chimica organica
Metodi computazionali in chimica organica
Metodi fisici in chimica organica
Sintesi e tecniche speciali organiche
Stereochimica
Storia della chimica
(delle sedici annualità almeno otto saranno di laboratorio);

n. 1 nel settore E05A - Biochimica:
Biochimica
Biochimica ambientale
Biochimica applicata
Biochimica cellulare
Biochimica comparata
Biochimica degli alimenti
Biochimica degli organismi acquatici
Biochimica industriale
Biochimica della nutrizione
Biochimica inorganica
Biochimica marina
Biochimica sistematica umana
Biochimica veterinaria sistematica e comparata
Biofisica
Chimica biologica
Chimica e biochimica
Chimica e propedeutica biochimica
Enzimologia
Metodologie biochimiche
Neurochimica
Propedeutica biochimica

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare i relativi esami di due corsi opzionali, scelti fra quelli attivati nella facoltà e presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere A, B, C, D o E.

Art. 6.

Biennio di indirizzo

È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Tenuto conto della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea, sono attivati presso il corso di laurea in chimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali i seguenti indirizzi:

Chimica inorganica, settore C03X;

Chimica organica, settore C05X.

Gli indirizzi prevedono quattro insegnamenti annuali comuni, di cui due di laboratorio, scelti nei settori scientifico-disciplinari indicati come caratterizzanti, e cinque corsi da scegliere tra quelli attivati nella facoltà, e presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E o I.

Fisciano, 6 marzo 1997

Il rettore: DONSÌ

97A2386

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 25 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduta la deliberazione adottata in data 28 novembre 1996, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 20 dicembre 1996, con la quale il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha proposto la modifica del vigente statuto della Università, con l'istituzione del corso di laurea in scienze naturali;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989;

Veduto il decreto ministeriale 8 agosto 1996 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze naturali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1996;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 gennaio 1997, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 404 del 12 marzo 1997;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, dell'ordinamento generale degli studi, sezione I «Norme generali» l'art. 13, e allo stesso capo III, sezione VII «Norme speciali per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali» gli articoli 104 e 109 sono modificati nel modo che segue:

CAPO III

DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

Sezione I

NORME GENERALI

Art. 13.

il nono comma dell'articolo viene integrato con la seguente aggiunta: «e la laurea in scienze naturali».

CAPO III

Sezione VII

NORME SPECIALI PER LA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 104.

viene integrato con la seguente aggiunta: «; in scienze naturali».

Dopo l'art. 109 vengono inserite le seguenti norme relative alla istituzione del corso di laurea in scienze naturali, con l'ordinamento degli studi sotto indicato:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Art. 1 *(Scopo ed accesso al corso di laurea).* — L'obiettivo del corso di laurea è quello di formare specialisti capaci di leggere a più livelli l'ambiente nelle sue componenti biotiche e abiotiche e nelle loro interazioni. A questo fine il corso di laurea realizza una sintesi equilibrata tra le materie dell'area biologica e dell'area di scienze della terra; evidenziando ed approfondendo le correlazioni tra organismi, a livello di individui, popolazioni, specie e comunità, ed il substrato terrestre sul quale i processi morfogenetici modellano le forme del paesaggio.

Il corso di laurea, inoltre, mira a sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica diffusa, con una sua specifica identità, per ogni ordine e grado di scuola pre-universitaria.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 *(Durata e articolazione dei corsi).* — La durata degli studi del corso di laurea in scienze naturali è fissata in quattro anni, articolati in un primo biennio dedicato esclusivamente alla formazione di base ed in un secondo biennio dedicato in parte al completamento della formazione di base ed in parte alla preparazione dottrinale e metodologica in settori specifici delle scienze naturali di cui al successivo art. 5.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 1440 ore di preparazione di base e di almeno 480 ore di specifica preparazione nelle materie di indirizzo; essa consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica nonché la preparazione della tesi di laurea potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni.

L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno ottanta ore o semiannualità di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli didattici coordinati di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il biennio di base, dovrà frequentare due corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita ed uno di scienze della terra, di cui al successivo art. 5, per non meno di complessive 80 ore.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 23, di cui 17 relativi agli insegnamenti di base e sei relativi agli insegnamenti di indirizzo.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze naturali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 3 (*Regolamento d'ateneo*). — Le facoltà nel recepire nel regolamento di ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5.

Art. 4 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea: *a)* definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; *b)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta delle qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti; *c)* sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 5; *d)* ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche; *e)* fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata; *f)* indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità; *g)* indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati; *h)* fissa le modalità di organizzazione dei corsi introduttivi integrati e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito; *i)* indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi di laurea affini.

Art. 5 (*Articolazione del corso di laurea*). — 1. Corsi introduttivi integrati.

I corsi introduttivi integrati, la cui frequenza è obbligatoria, hanno il fine di far percepire, fin dall'inizio, allo studente gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. Essi, inoltre, mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e, quindi, a favorire un più immediato inserimento dello studente nell'iter di studi. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate e non danno luogo a titolarità.

I consigli delle strutture didattiche, nell'organizzare i corsi integrati, indicheranno, anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione, e stabiliranno le modalità di frequenza e dell'accertamento finale di apprendimento.

1) *Corso introduttivo integrato di scienze della vita:*

a) gli organismi: organizzazione molecolare, cellulare e strutturale;

b) organi: funzioni generali;

c) variabilità ed ereditarietà;

d) specie, tassonomia, evoluzione;

e) riproduzione, sviluppo e differenziamento;

f) comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area E.

2) *Corso introduttivo integrato di scienze della terra:*

a) carte geografiche e topografiche;

b) ambiente fisico e sua evoluzione;

c) minerali e rocce e loro origine;

d) fossili e loro significato;

e) storia geologica;

f) dinamica della terra.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area D.

2. Formazione di base.

Sono obbligatorie le seguenti annualità nelle rispettive aree disciplinari:

Area matematica: una annualità.

Settori: A01B algebra, A01C geometria, A01D matematiche complementari, A02A analisi matematica, A02B probabilità e statistica matematica, A03X fisica matematica, A04A analisi numerica, S01B statistica per la ricerca sperimentale.

Area fisica: una annualità.

Settore: B01B fisica.

Area chimica: due annualità.

Settori: C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica.

Area di scienze della vita: nove annualità.

Settori E01A botanica, E01B botanica sistematica, E02A zoologia, E02B anatomia comparata e citologia, E03A ecologia, E03B antropologia, E04A fisiologia generale, E11X genetica.

Area di scienze della terra: quattro annualità.

Settori: D01A paleontologia e paleoecologia, D01B geologia stratigrafica e sedimentologica, D01C geologia strutturale, D02A geografia fisica e geomorfologia, D03A mineralogia, D03B petrologia e petrografia.

3. Formazione di indirizzo.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea determina nello statuto o nel regolamento didattico uno o più indirizzi tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

La formazione di indirizzo consta di sei annualità di cui due, caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da due differenti settori scientifico-disciplinari e quattro, a scelta dello studente, prelevati da un elenco predisposto dalle strutture didattiche.

L'accesso al secondo biennio è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al terzo anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Gli indirizzi saranno finalizzati sia all'approfondimento di conoscenze specifiche, delle aree di fisica, chimica, scienze della terra e di scienze della vita utili per le finalità degli indirizzi sia allo studio delle metodologie necessarie per l'analisi, il controllo e la evoluzione dei processi tematici di indirizzo.

Gli indirizzi sono i seguenti:

a) generale e didattico.

Le discipline caratterizzanti sono scelte:

n. 1 nel settore E01E fisiologia vegetale;

n. 1 nel settore D02A geografia fisica e geomorfologia;

b) conservazione della natura e delle sue risorse.

Le discipline caratterizzanti sono scelte:

n. 1 nel settore E03A ecologia;

n. 1 nel settore D02A geografia fisica e geomorfologia;

c) paleobiologico.

Le discipline caratterizzanti sono scelte:

n. 1 nel settore D01B geologia stratigrafica e sedimentologica;

n. 1 nel settore D01A paleontologia e paleoecologia o E01B botanica sistematica.

Gli insegnamenti opzionali a completamento delle annualità di indirizzo saranno scelti dalla facoltà, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo, nelle aree A, B, C, D, E, G e K con il vincolo che almeno uno appartenga all'area D ed almeno uno all'area E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 25 marzo 1997

Il rettore: Bo

97A2672

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 8 marzo 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il proprio decreto n. 91 dell'11 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1995, concernente l'istituzione della scuola di specializzazione in psicologia clinica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Univeristà degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio univeristario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 115, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in psicologia clinica, il comma nono e soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 8 marzo 1997

Il rettore: MARCHESINI

97A2767

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in ematologia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico, seduta dell'11 novembre 1996; consiglio di amministrazione, seduta del 3 dicembre 1996);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in ematologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in ematologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della ematologia.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e di quattro per ogni anno di corso per un totale di sedici. La sede amministrativa della scuola e situata presso l'istituto di clinica medica e malattie cardiovascolari.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica del sangue e del sistema emolinfopoietico, allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia ematologica.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica.

B. Area di fisiopatologia ematologica generale e molecolare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate nell'ambito dei meccanismi etio-patogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie ematologiche.

Settori: E04B biologia molecolare, F03X genetica medica, F04A patologia generale.

C. Area di laboratorio e di diagnostica ematologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati all'ematologia comprese citomorfologia ed istopatologia, emostasi e trombosi, immunoematologia e diagnostica per immagini.

Settori: E10X biofisica medica, F04B patologia clinica, F06X anatomia patologica, F07G malattie del sangue, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

D. Area di ematologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sangue e del sistema emolinfo-poietico; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07G malattie del sangue, F07A medicina interna, E07X farmacologia, F05X microbiologia e microbiologia clinica. F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

E. Area di immunoematologia e terapia trasfusionale.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica clinica correlate con la raccolta e l'utilizzo del sangue e degli emoderivati.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F07G malattie del sangue.

F. Area trapianto di cellule staminali emolinfopoietiche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e la pratica clinica relativa all'impiego del trapianto di midollo osseo (allogenico e autologo) e di cellule staminali emolinfopoietiche.

Settori: F07G malattie del sangue.

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. aver eseguito personalmente almeno 100 aspirati midollari ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

2. aver eseguito personalmente almeno 50 biopsie osteo-midollari ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

3. aver eseguito personalmente almeno 20 rachicentesi diagnostiche e/o terapeutiche in pazienti affetti da emolinfopatie;

4. aver eseguito almeno 100 casi di emopatie di cui almeno 30 di oncoematologia, partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici e dalla terapia trasfusionale;

5. aver eseguto personalmente almeno 100 determinazioni di gruppi ematici e prove di convertibilità;

6. aver eseguito personalmente almeno 50 screenings relativi a patologia dell'emostasi e 50 tests per il monitoraggio della terapia anticoagulante.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunoematologia e terapia trasfusionale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla esecuzione di fenotipi eritrocitari completi, fenotipi RH, test di Coombs diretto e indiretto, eluati, ricerca di anticorpi antieritrocitari irregolari, identificazioni anticorpali, aver acquisito esperienza pratica nell'uso dei separatori cellulari.

b) emostasi e trombosi: aver acquisito esperienza sulle procedure diagnostiche e sui presidi terapeutici inerenti le principali malattie emorragiche e trombolitiche;

c) ematologia trapiantologica: aver frequentato per un periodo di almeno due anni una unità di trapianto, partecipando attivamente alla gestione clinica di almeno 20 pazienti sottoposti a trapianto allogenico o autologo; aver acquisito le conoscenze teoriche e tecniche relative alla procedura di raccolta, separazione e crioconservazione delle cellule staminali emolinfopoietiche da sangue periferico e midollare; aver approfondito gli aspetti biologici e clinici della Graft-versus-Host-Disease.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2686

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico, seduta dell'11 novembre 1996; consiglio di amministrazione, seduta del 3 dicembre 1996);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in microbiologia e virologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica articolata negli indirizzi:

a) medico,

a) tecnico.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti laureati in medicina e chirurgia e scienze biologiche nel settore professionale delle analisi microbiologiche, batteriologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche, applicate alla patologia umana.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in microbiologia e virologia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e i dipartimenti di igiene e microbiologia, di biologia cellulare e dello sviluppo e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di otto per ogni anno di corso per un totale di trentadue. La sede amministrativa della scuola è situata presso il dipartimento di igiene e microbiologia.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare di genetica e fisiologia dei microorganismi (batteri, miceti parassiti) e dei virus.

Settori: E04B biologia molecolare, E02A microbiologia generale.

B. Area di microbiologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti della genetica dei micro-organismi, del loro metabolismo, della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariote.

Settori: E12X microbiologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

C. Area di batteriologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metologie di laboratorio per la coltivazione dei batteri, per la loro identificazione con metodiche convenzionali e molecolari.

Settori: E12X microbiologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

D. Area di micologia medica.

Obiettivo: lo specializzando deve altresì apprendere le metodiche di diagnosi micologica, utilizzando metodologie convenzionali e molecolari, deve infine apprendere i fondamenti di organizzazione e sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti.

Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica.

E. Area di virologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la coltivazione di cellule infettate con virus, per l'identificazione di virus e di loro parti, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari.

Settori: E12X microbiologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

F. Area di parassitologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per l'identificazione dei parassiti di interesse umano e di loro costituenti, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari.

Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica, V32B parassitologia.

G. Area di malattie da infezione.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze relative alle materie da infezione, al fine di poter effettuare diagnosi differenziali, sotto il profilo laboratoristico, delle malattie batteriche micotiche, virali e parassitarie.

Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica.

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

aver seguito l'itinerario diagnostico sotto gli aspetti batteriologici, virologici, micologici o parassitologici di almeno 400 casi clinici;

aver eseguito almeno 5000 esami batteriologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;

aver eseguito almeno 800 esami virologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;

aver eseguito almeno 500 esami micologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;

aver eseguito almeno 500 esami parassitologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2688

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in neurologia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico seduta dell'11 novembre 1996, consiglio di amministrazione seduta del 3 dicembre 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in neurologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in neurologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie neurologiche.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di cinque per ogni anno di corso per un totale di venticinque. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di neuropsichiatria.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Area A - Propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi e l'organizzazione strutturale del sistema nervoso, il funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni normali e di stimolazione, i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico.

Settori: E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E09A anatomia, E09B istologia, F01X statistica medica, F03X genetica medica, F04B patologia clinica.

Area B - Farmacologia e medicina legale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi biologiche dell'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonché le implicazioni medico-legali dell'utilizzazione dei farmaci e più in generale delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.

Settori: E07X farmacologia, F22B medicina legale.

Area C - Fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamentali meccanismi eziopatogenetici, compresi quelli di medicina molecolare applicati alla neuropatologia.

Settori: F04A patologia generale, F06B neuropatologia.

Area D - Semeiotica e diagnostica neurologica.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere le cause determinanti e i meccanismi patogenetici delle malattie del sistema nervoso, le alterazioni strutturali e/o funzionali del sistema nervoso e le lesioni ad esse corrispondenti da un punto di vista morfologico, i quadri clinici neurofisiologici, neuroradiologici e neuropsicologici che caratterizzano le malattie del sistema nervoso, anche nell'età infantile e geriatrica.

Settori: F04B patologia clinica, F06B neuropatologia, F07A medicina interna, F11B neurologia, F12A neuroradiologia.

Area E - Neurologia clinica.

Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi ed i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dell'età geriatrica, deve inoltre acquisire un orientamento clinico nell'ambito della neurologia pediatrica e della psichiatria, deve saper curare i malati neurologici o con complicanze neurologiche.

Settori: F07A medicina interna, F11A psichiatria, F11B neurologia, F12B neurochirurgia, F15A otorinolaringoiatria, F19B neuropsichiatria infantile.

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve dimostrare di aver raggiunto una adeguata preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici ed i procedimenti specialistici, come di seguito specificato:

protocolli diagnostici clinici: almeno 100 casi eseguiti personalmente;

esami neuropatologici: almeno 50 casi, discussi direttamente con un neuropatologo;

prelievo di liquor e relativo esame: almeno 50 casi, dei quali 20 refertati personalmente;

discussioni esami neuroradiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neuroradiologo;

discussione esami neurofisiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neurofisiopatologo;

casi clinici: almeno 250 casi seguiti, dei quali 80 seguiti in prima persona discutendone impostazione e conduzione con responsabile del reparto clinico.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi clinici ed il relativo peso specifico.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2687

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico seduta dell'11 novembre 1996, consiglio di amministrazione seduta del 3 dicembre 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici in igiene e medicina preventiva.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di quindici per ogni anno di corso per un totale di sessanta. La sede amministrativa della scuola è situata presso il dipartimento di igiene e microbiologia «G. D'Alessandro».

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Area A - Bisogni di salute e aspettative socio-sanitarie della popolazione.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

descrivere la storia naturale, la frequenza, l'impatto sulla qualità della vita, l'impatto sociale e sanitario delle principali voci nosologiche per apparato e per funzione;

descrivere ed interpretare la frazione prevedibile, per ogni problema sanitario, dei principali fattori di rischio ambientali, sociali e comportamentali;

discutere il profilo epidemiologico e antropologico di rischio (problemi di salute, cause di malattia e fattori di benessere) della popolazione e di gruppi a particolare rischio (bambini, madri, adolescenti, lavoratori, tossicodipendenti, immigrati, anziani).

Settori: E01X statistica medica, F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del lavoro.

Area B - Epidemilogica e dei sistemi informativi.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

pianificare, realizzare e valutare studi ecologici, trasversali, analitici, sperimentali e di intervento;

utilizzare la statistica descrittiva ed inferenziale, i modelli matematici, la statistica multivariata, i sistemi informativi, il software per la gestione di testi, per la gestione di data-base, per l'analisi statistica ed epidemiologica.

Settori: A04B ricerca operativa, E01X statistica medica, F22A igiene generale ed applicata, S03B statistica sociale.

Area C - Scienze sociali e giuridiche applicate.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

discutere e utilizzare metodi finalizzati alla comunicazione medico-paziente alla comunicazione di massa, alla conduzione di gruppi, alla formazione permanente;

discutere ed applicare i metodi di studio in campo demografico, sociologico antropologico, psicologico utili alla pratica della sanità pubblica.

discutere ed applicare i principi giuridici fondamentali, anche privatistici, nell'approccio alla soluzione dei problemi di sanità pubblica e nella formazione di provvedimenti amministrativi.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, M11B psicologia sociale, N07X diritto del lavoro, N09X istituzioni di diritto pubblico, N10X diritto amministrativo, Q05A sociologia generale, Q05C sociologia dei processi economici e del lavoro.

Area D - Programmazione, organizzazione e valutazione.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

descrivere i modelli dei sistemi sanitari, ed i relativi meccanismi di controllo, di direzione, di finanziamento e di gestione;

attuare l'analisi organizzativa, l'analisi del ruolo professionale, la programmazione per obiettivi, le procedure operative, il controllo di gestione e di spesa e il coordinamento dei servizi inerenti al settore professionale;

utilizzare e attuare modelli di analisi costi/efficacia, costi/beneficio, costi/utilità e i principi di economia sanitaria;

effettuare la valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie, la verifica e revisione di qualità delle attività assistenziali.

Settori: F02X storia della medicina, F22A igiene generale ed applicata, P02D organizzazione aziendale.

Area E - Valutazione e controllo dei fattori influenti la salute.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

discutere la tipologia ed i meccanismi di azione dei fattori che influsicono positivamente o negativamente sulla salute di tipo genetico, ambientale e comportamentale;

dimostrare la conoscenza dei metodi, delle tecniche e degli eventuali sostegni laboratoristici per il controllo dei rischi di malattia e dei fattori positivi di salute;

programmare, gestire e valutare anche ai fini della revisione di qualità gli interventi nei servizi inerenti il proprio ambito professionale.

Settori: E07X farmacologia, F03X genetica medica, F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del lavoro, H02X ingegneria sanitaria-ambientale.

Area F - Igiene, sanità pubblica e medicina di comunità.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

descrivere e discutere le origini e lo sviluppo della sanità pubblica, l'etica negli interventi di carattere sovraindividuale, i modelli di prevenzione e di promozione sull'individuo, sulle comunità e sull'ambiente fisico e sociale;

programmare, organizzare e valutare interventi di prevenzione e di promozione della salute a livello sia dell'individuo che della comunità e con riferimento al controllo delle malattie infettive e non infettive, all'igiene delle abitazioni e degli ambienti di vita e del lavoro, alla prevenzione ed assistenza nelle comunità e nelle varie fasce di età ed in gruppi di soggetti a rischio;

programmare, organizzare e valutare interventi mirati alla prevenzione dei rischi ed alla tutela dell'ambiente.

Settori: F07A medicina interna, F07I malattie infettive, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

Area G - Igiene degli alimenti e della nutrizione.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

programmare, organizzare e valutare interventi di vigilanza, ispezione e controllo di alimenti e bevande nelle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, commercio, somministrazione ed utilizzazione;

applicare i principi della corretta nutrizione in ambito ospedaliero ed in altre comunità organizzative;

programmare, attuare e valutare interventi di educazione alimentare.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, E06B alimentazione e nutrizione umana, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

Area H - Organizzazione e direzione sanitaria.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero i servizi e la loro qualità;

programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture, apparecchi ed arredi;

programmare, attuare e valutare in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero interventi di prevenzione degli utenti e di tutela del personale.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, P02D organizzazione aziendale.

Area I - Presidi di prevenzione e laboratori di sanità pubblica.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

programmare, organizzare e valutare gli interventi analitici di secondo livello necessari per l'attività dei servizi e presidi di prevenzione sanitarie;

effettuare le principali analisi di laboratorio (cliniche, fisiche e microbiologiche) di interesse per la sanità pubblica;

effettuare la valutazione di qualità delle attività analitiche.

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

aver partecipato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno tre indagini epidemiologiche;

aver collaborato almeno in tre casi all'analisi di statistiche sanitarie correnti;

aver effettuato tre analisi organizzative di strutture sanitarie;

aver collaborato alla predisposizione, monitoraggio ed alla valutazione di: interventi di informazione o educazione sanitaria, campagne di vaccinazione, piani di sorveglianza ambientale, adeguatezza sanitaria di procedure produttive e/o di prestazioni di servizi, interventi di prevenzione in comunità, adeguatezza delle procedure operative di una organizzazione sanitaria (almeno due collaborazioni per almeno la metà delle tipologie elencate);

aver effettuato almeno tre studi di fattibilità per la soluzione di problemi di salute di una comunità o di problemi organizzativi di una istitituzione;

aver collaborato almeno a tre valutazioni di tecnologie sanitarie sotto il profilo dell'affidabilità, economicità, rapporti costi/efficacia/costi/efficienza/costi/utilità, aspetti etici e giuridici;

aver promosso e coordinato almeno tre interventi di verifica e revisione di qualità dell'assistenza;

aver predisposto almeno due rapporti (reali o simulati) all'autorità giudiziaria su problemi di sanità pubblica.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2689

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in patologia clinica.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico seduta dell'11 novembre 1996, consiglio di amministrazione seduta del 3 dicembre 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in patologia clinica.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in patologia clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonché competenze nell'organizzazione del laboratorio e nelle sue relazioni con la clinica.

A partire dal terzo anno sono previsti tre indirizzi:

a) generale e direttivo;

b) immunoematologico;

c) tecnico.

Gli indirizzi *a)* e *b)* sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia, l'indirizzo *c)* è aperto anche ai laureati in scienze biologiche, in farmacia, in chimica ed in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia clinica.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di diciotto per ogni anno di corso per un totale di novanta. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di patologia generale.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Tabella *A* - AREA DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Area A - Propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali delle tecnologie applicabili alla diagnostica di laboratorio.

Settori: F01X statistica medica, E10X biofisica medica, E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E12X microbiologia generale.

Area B - Patologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi biologiche delle malattie della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariote.

Settori: F03X genetica, F04A patologia generale, E12X microbiologia generale, E13X biologia applicata.

Area C - Patologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le competenze per la diagnostica di laboratorio, la citopatologia e la citodiagnostica, anche mediante l'uso di sonde molecolari. Deve inoltre acquisire le competenze nell'ambito della programmazione della sperimentazione, validazione, controllo di qualità ed uso clinico della medicina dei trapianti e della terapia genica.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F03X genetica medica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F06A anatomia patologica, F07G malattie del sangue, F07A medicina interna, F07I malattie infettive.

Area D - Organizzazione di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'organizzazione e della legislazione del laboratorio di patologia clinica. Deve acquisire altresì i fondamenti per la sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti.

Settori: F04B patologia clinica, F22B medicina legale, F07A medicina interna.

Area E - Disciplinare di immunoematologia (indirizzo immunoematologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari per eseguire la tipizzazione di sangue e derivati e per la terapia trasfusionale.

Settori: F04B patologia clinica, F07G malattie del sangue, F22B medicina legale.

Area F - Tecnologie strumentali in patologia clinica (indirizzo tecnico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari all'utilizzazione ed allo sviluppo della strumentazione del laboratorio di patologia clinica ed alla sintesi di molecole utilizzabili come sonde per il riconoscimento di batteri, virus e parassiti patogeni.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame finale di diploma debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi in relazione all'indirizzo seguito:

1. *Indirizzo generale e direttivo:*

partecipazione all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici;

preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di 1000 preparati ematologici, di cui 100 da midollo;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

200 letture di sedimenti urinari al microscopio;

100 esami della feci compresa la ricerca dei parassiti;

100 dosaggi radioimmunologici;

100 dosaggi EIA, ELISA, ecc;

100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

500 determinazioni di gruppi sanguigni e di compatibilità trasfusionale;

preparazione (compreso il prelievo) e lettura di 1000 preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

identificazione di malattie virali;

identificazioni di oncogeni;

identificazione di polimorfismi genici;

gestione delle urgenze in laboratorio;

analisi biotossicologiche.

2. *Indirizzo immunoematologico:*

preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di 500 preparati ematologici, di cui 50 da midollo;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

1500 determinazioni di gruppi sanguigni e di compatibilità trasfusionale;

500 identificazioni di contaminazione virale nel sangue ed in emoderivati;

tipizzazione di 500 campioni ematologici per la terapia trasfusionale;

controllo delle qualità di emoderivati per terapia trasfusionale;

gestione delle urgenze in laboratorio.

3. *Indirizzo tecnico:*

preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di 100 preparati ematologici, di cui 10 da midollo;

100 letture di sedimenti urinari al microscopio;

100 esami delle feci compresa la ricerca dei parassiti;

300 dosaggi radioimmunologici;

300 dosaggi EIA, ELISA, ecc.

300 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

preparazione (escluso il prelievo) e lettura di 100 preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

identificazioni di patologie utilizzando sonde molecolari;

analisi biotossicologiche.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2690

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Revoca della soppressione e del trasferimento al comune di appartenenza della IPAB asilo infantile «Marchese di S. Vittorio» di Tuili.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 1997, vistato dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 marzo 1997 al n. 290, è stata disposta la revoca della soppressione e del trasferimento al comune di appartenenza della IPAB asilo infantile «Marchese di S. Vittorio» di Tuili (Cagliari), che mantiene la personalità giuridica pubblica.

97A2768

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 18 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per uso veterinario CYDECTIN 0,5% POUR-ON per bovini (moxidectin), per applicazione topica.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense 9 e domicilio fiscale in Catania, via F. Gorgone 6, zona industriale - codice fiscale 00130300874.

Produttore: Grampian Pharmaceutical Ltd., Manufacturing Division, Kinnoul Road, Kingsway West, Dundee, Scotland (UK).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 102363013;

flacone da 1000 ml, numero di A.I.C. 102363025;

flacone da 2500 ml, numero di A.I.C. 102363037.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: moxidectin mg 5,00;

eccipienti: butilato di idrossinazolo E 320; tert butilidrossichinone; altri eccipienti (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni nei bovini causate da ceppi di parassiti sensibili al moxidectin.

Specie di destinazione: bovini.

Tempi di attesa:

carni: 14 giorni;

latte: non è permesso l'uso in vacche che producono latte per l'alimentazione umana o per produzioni industriali o in vacche in asciutta e manze gravide entro 60 giorni prima della data presunta del parto;

Validità: 24 mesi dalla data di fabbricazione se conservato a temperature inferiori ai 25 °C.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 19 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per uso veterinario RAXTEN (pyrantel embonato), compresse.

Titolare A.I.C.: Solvay Duphar B.V. - C.J. van Houtenlaan 36 - Weesp, rappresentata in Italia dalla Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara 5/A - codice fiscale 00278930490;

Produttore : Laboratoires Sogeval - Laval, Francia, con effettuazione dei controlli di qualità presso lo stabilimento Solvay Duphar B.V. - Weesp, Olanda;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

2 blister da 10 compresse da 5 mg, numero di A.I.C. 102311014;

2 blister da 10 compresse da 25 mg, numero di A.I.C. 102311026;

2 blister da 10 compresse da 50 mg, numero di A.I.C. 102311038;

2 blister da 10 compresse da 40 mg, numero di A.I.C. 102311040.

Composizione:

Raxten 5 mg:

nucleo: principio attivo: pyrantel (come embonato) 5,0 mg. Eccipienti: sodio croscarmelloso; magnesio stearato; polivinilpirrolidone; cellulosa microcristallina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Rivestimento esterno: aroma ad elevata concentrazione aromatica; lievito di birra micronizzato; sodio croscarmelloso; magnesio stearato; cellulosa microcristallina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Raxten 25 mg:

nucleo: principio attivo: pyrantel (come embonato) 25,0 mg. Eccipienti: sodio croscarmelloso; magnesio stearato; polivinilpirrolidone; cellulosa microcristallina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Rivestimento esterno: aroma ad elevata concentrazione aromatica; lievito di birra micronizzato; sodio croscarmelloso; magnesio stearato; cellulosa microcristallina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Raxten 50 mg:

nucleo: principio attivo: pyrantel (come embonato) 50,0 mg. Eccipienti: sodio croscarmelloso; magnesio stearato; polivinilpirrolidone; cellulosa microcristallina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Rivestimento esterno: aroma ad elevata concentrazione aromatica; lievito di birra micronizzato; sodio croscarmelloso; magnesio stearato; cellulosa microcristallina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Raxten 40 mg:

principio attivo: pyrantel (come embonato) 40,0 mg. Eccipienti: silice colloidale; gliceril stearato; polivinilpirrolidone; aroma ad elevata concentrazione aromatica; lievito di birra micronizzato; cellulosa microcristallina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infestazioni intestinali di ascaridi e anciiostomi.

Specie di destinazione:

Raxten 5,25 e 50 mg: cani;

Raxten 40 mg: gatti.

Validità: 2 anni se conservato a temperatura ambiente (15-25 °C).

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 20 del 14 marzo 1997

Prodotto per uso veterinario PORSILIS ERY, vaccino inattivato combiante contro il Mal rossino in adiuvante acquoso per suini.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml (10 dosi), numero A.I.C. 102179013;

flacone da 50 ml (25 dosi), numero di A.I.C. 102179025;

flacone da 100 ml (50 dosi), numero di A.I.C. 102179037.

Composizione: (ogni dose di vaccino contiene):

principio attivo: antigene di E. rhusiopathiae 200 mg ceppo M2 (sierotipo 2) almeno 50 U.I.; altri componenti: dl-alfa tocoferolo acetato, polisorbato 80, simethicone, sodio cloruro, tri(idrossimetil) aminometano, formalina, acqua per iniezioni (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei suini quale aiuto per il controllo del Mal rossino.

Tempi di sospensione: nessuno.

Validità: almeno 24 mesi a 2-8 °C; flaconi aperti: 10 ore.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 21 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per uso veterinario KNOCK-OUT (Guafenesina), soluzione sterile apirogena monodose per uso endovenoso, alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra, 9 - codice fiscale 01305480350.

Produttore : S.I.F.RA. S.p.a., via Camagre, 41/43, Isola della Scala (Verona).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacca da 500 ml, numero di A.I.C. 101971012.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: guaifenesina 8,00 g; altri componenti: glucosio monoidrato, sodio metabisolfito, acqua p.p.i. pH, mOsm/l (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli sportivi.

Indicazioni terapeutiche:

coricamento farmacologico del cavallo, associato ad un breve e lieve livello di anestesia;

per facilitare l'intubamento tracheale;

per limitare i traumatismi pre e post operatori;

per facilitare, attraverso il miorilassamento, le manovre chirurgico ortopediche.

Validità: 24 mesi.

Avvertenze: non somministrare a cavalli allevati a scopo alimentare, in ogni caso i cavalli trattati non potranno essere destinati al consumo alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultima somministrazione.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 22 del 14 marzo 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario NOBILIS CAV P4, vaccino vivo attenuato contro l'anemia dei polli.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore : la società Titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 falcone da 1000 dosi, numero A.I.C. 102340027;

scatola da 10 flaconi da 1000 dosi, numero A.I.C. 102340015.

Composizione: ogni flacone di vaccino contiene per dose/pollo:

principio attivo: $10^{3.0}$ $TCID_{50}$ di virus attenuato CAV (virus dell'anemia infettiva del pollo) ceppo 26P4 coltivato su embrione di pollo;

eccipienti: digerito pancreatico di caseina 6,7 mg, destrano 70 13,3 mg, sorbitolo 13,3 mg, saccarosio 25 mg, gelatina 8,3 mg, fosfato di potassio bibasico 0,4 mg, fosfato di potassio monobasico 0,2 mg, gentamicina solfato 0,1 mg, acqua per iniezione q. b. a 1,0 ml.

Specie di destinazione: polli riproduttori.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione dei polli riproduttori contro l'anemia infettiva del pollo a partire da 6 settimane di età in avanti fino a 6 settimane prima dell'inizio dell'ovodeposizione.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità:

in forma liofilizzata: 18 mesi;

dopo ricostituzione: 4 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile e di copia del modulo previsto dal presente decreto. Il vaccino non può essere ceduto senza la presentazione di entrambi documenti.

Avvertenze: la vaccinazione è subordinata a diagnosi da parte del medico veterinario ed a compilazione da parte dell'allevatore del modulo previsto dal decreto di registrazione. Dopo la vaccinazione lavare e disinfettare le mani e l'attrezzatura. Qualsiasi rimanenza di vaccino deve essere distrutta mediante combustione o ebollizione. Vaccinare soltanto animali sani. Il vaccino deve essere utilizzato entro 4 ore dopo la ricostituzione.

Altre condizioni relative alla farmacovigilanza: dal momento di decorrenza del decreto di autorizzazione per un periodo di 8 mesi coloro che vaccinano per la prima volta devono effettuare i prelievi di sangue prima della vaccinazione (tempo zero e 4-6 settimane dopo la vaccinazione e successivamente segnalare gli esiti della vaccinazione e/o eventuali problemi nelle progenie, riconducibili ad infezioni da virus dell'anemia infettiva i dati devono essere trasmessi assieme ai sieri agli istituti zooprofilattici sperimentali aventi sede a Torino, Brescia, Padova e Teramo.

La relazione finale sulle vaccinazioni eseguite nel territorio di competenza e sul numero delle analisi effettuate veranno inviate al Ministero della sanità, dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria rispettivamente dalle AA.UU.SS.LL. e dagli II.ZZ.SS. ciascuno per la propria competenza.

La ditta titolare dell'A.I.C. è tenuta a far pervenire al suddetto dipartimento per il periodo suddetto (8 mesi) copia dei moduli di richiesta compilati, copia delle ricette prescritte, copia dei certificati di analisi effettuate prima della vaccinazione e a 4-6 settimane dopo la vaccinazione, nonché i dati di vendita delle confezioni di vaccino.

MODULO DI RICHIESTA PER LA VACCINAZIONE DI POLLI RIPRODUTTORI CONTRO L'ANEMIA INFETTIVA DEI POLLI

Alla A.U.S.L. ....

All'I.Z.S. ....

Alla ditta Intervet

L'azienda di allevamento ....
sita in .... via/località ....
provincia .... A.U.S.L. ....
chiede che i riproduttori allevati in ....
di età (compresa da 6 a 16 settimane) ....
con data di deposizione prevista per il ....
possano essere vaccinati con vaccino anti anemia infettiva per i polli per prevenire i danni causati dalla trasmissione del virus e riscontrati per cicli produttivi precedenti. Danni rilevati:
mortalità %: .... casi di stafilococcosi %: ....
disformità dei capi % .... scarti al macello %: ....
peggioramento indice convenzione %: ....
aumento costi di produzione %: ....
diagnosi eseguita da: ....
veterinario responsabile di azienda: ....
Istituto zooprofilattico competente per territorio: ....

L'azienda di allevamento si impegna tramite il proprio veterinario responsabile, ad effettuare i prelievi previsti dal decreto di autorizzazione all'A.I.C. al momento della vaccinazione ed a distanza di 4-6 settimane.

La relazione finale dovrà essere trasmessa tramite la A.U.S.L. alla divisione IX/v del dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria - Ministero della sanità.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 23 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per uso veterinario KARSIVAN, compresse - numero di A.I.C. 101397014.

Titolare A.I.C.: società estera Hoechst Veterinaer GmbH di Untershleissheim - Monaco (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst veterinaria S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5 - codice fiscale 1149404015.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuova titolare A.I.C.: società estera Hoechst Roussel Vet GmbH, Wiesbaden (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l. - socio unico - con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5 - codice fiscale 11494040154;

produttore: la specialità medicinale per uso veterinario suddetta è ora prodotta sia presso la Hoechst AG di Francoforte (Germania) che presso la Roussel-Uclaf/Usiphar Compiegne (Francia), con effettuazione delle operazioni di confezionamento presso lo stabilimento Hoechst AG di Francoforte (Germania).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 24 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per suo veterinario VET-KETOFEN 10% (chetoprofene) soluzione iniettabile - nelle confezioni flaconi da 50 e 100 ml - A.I.C numero 101336.

Titolare A.I.C.: società estera Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1 - codice fiscale 05995030151.

Specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora destinata anche alla specie animale suino.

Tempo di attesa: carni e frattaglie: 4 giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 25 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per uso veterinario ORBENIN EXTRA D.C. (cloxacillina benzotina) sospensione endomammaria per bovine in asciutta, confezione 4 siringhe monouso (nuova confezione di specialità medicinale).

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina, s.s. 156 km 50 - codice fiscale 00192900595.

Produttore: Pfizer Roerig di Latina e Laboratoire SmithKline Beecham di Mayenne (Francia).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: scatola 4 siringhe monouso, numero di A.I.C. 101945020.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 26 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per uso veterinario SINTOCIN L.A. iniettabile, nelle confezioni: flaconi da 20 e 50 ml.

Titolare A.I.C.: ditta Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 5 - codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Veyx-Pharma GmbH Söreweg 6-D-34639 - Schwarzenborn (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 5 - codice fiscale 00278930490;

produttore: WDT, Wirtschaftsgenossenschafy Deutscher Tierärzte e G. nello stabilimento sito in Siemensstrasse 14, 30827 Garbsen (Germania).

Tempo di attesa: per la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata ora il tempo di sospensione è zero.

Numeri di A.I.C.: alle sottoelencate confezioni della specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. di seguito riportati:

flacone da 20 ml, numero di A.I.C. 101497016;

flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 101497028.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 27 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per uso veterinario FLOGOSEIN, (Orgoteina) soluzione estemporanea iniettabile nelle confezioni 5 flaconi di liofilizzato + 5 flaconi di solvente e 10 flaconi di liofilizzato + 10 flaconi di solvente.

Titolare A.I.C.: società Nuova ICC - Upjohn S.p.a, con sede legale in Aprilia (Latina) - codice fiscale 01414750594.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata nell'officina farmaceutica consortile Farmaceutici Gellini S.p.a. e Nuova ICC - Upjohn S.p.a. sita in Aprilia (Latina).

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa prodotti nell'officina in precedenza autorizzata, possono essere mantenuti in commercio sino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 28 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per uso veterinario: CLAMOXYL 60 compresse endouterine da 400 mg.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Animal Health, Walton Oaks, Surrey, U.K., rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti - codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km. 50 - codice fiscale 00192900595;

produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento comune Pfizer Roerig sito in Latina e società estera SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Worting, West, Sussex, U.K.

Numeri di A.I.C.: alla confezione 60 compresse endouterine da 400 mg è assegnato il numero di A.I.C. 101432019.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 29 del 14 marzo 1997

Specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate:

SYNULOX Palatable Tablets 50 mg:

1 blister da 10 compresse, numero di A.I.C. 100021017;

10 blister da 10 compresse, numero di A.I.C. 100021029;

SYNULOX Palatable Tablets 250 mg:

1 blister da 10 compresse, numero di A.I.C. 100021031;

10 blister da 10 compresse, numero di A.I.C. 100021043;

SYNULOX Palatable Tablets 500 mg:

1 blister da 10 compresse, numero di A.I.C. 100021056;

10 blister da 10 compresse, numero di A.I.C. 100021068;

SYNULOX Palatable Drops:

flacone da 750 mg, numero di A.I.C. 100021070.

Titolare A.I.C.: società estera SmithKline Beecham Animal Health, Walton Oaks, Surrey, U.K., rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti - codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50 - codice fiscale 00192900595.

produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento comune Pfizer Roerig sito in Latina e SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Worthing, West Sussex, U.K.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 30 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per uso veterinario:

SYNULOX R.T.U. sospensione iniettabile:

flacone da 10 ml, numero di A.I.C. 100023011;

flacone da 40 ml, numero di A.I.C. 100023023;

flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 100023035;

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100023047.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Animal Health, Walton Oaks, Surrey, U.K., rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti - codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50 - codice fiscale 00192900595.

produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento comune Pfizer Roerig sito in Latina e società estera Laboratoire SmithKline Beecham nello stabilimento sito in Mayenne (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 31 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per uso veterinario: CLAMOXYL PALATABLE TABLETS, 10, 20 e 100 compresse da 400 mg - 10 e 100 compresse da 40 mg - 10 e 100 compresse da 200 mg - numero di A.I.C. 10008960.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Animal Health, Walton Oaks, Surrey, U.K., rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti - codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina - s.s. 156, km 50 - codice fiscale 00192900595.

produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento comune Pfizer Roerig sito in Latina e società estera SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Worting, West Sussex, U.K.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 32 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per uso veterinario DECTOMAX soluzione iniettabile per bovini nelle confezioni flaconi da 50 - 200 - 500 ml, numeri di A.I.C. 100400011, 100400023 e 100400035.

Titolare A.I.C.: società Pfizer italiana S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50 - codice fiscale 00192900595.

Modifica apportata: validità: il periodo di validità del prodotto per uso veterinario suddetto è ora esteso a 36 mesi.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa riportanti il periodo di validità precedentemente autorizzato possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicaiaone nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 33 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per uso veterinario DAIMETON 40, iniettabile, nella confezione da 500 ml, (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: I.Z.O. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282 - codice fiscale 00291440170.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via Cremona, 282.

Confezioni e numeri di A.I.C.: sia alla nuova confezione che alle confezioni già autorizzate vengono assegnati i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciscuna di esse:

DAIMETON 20 iniettabile:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 102007010;

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 102007034;

DAIMETON 40 iniettabile:

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 102007046;

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 102007061;

flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 102007073;

DAIMETON sale sodico, polvere solubile per acqua da bere:

1 busta da 100 g, numero di A.I.C. 102007022;

10 buste da 10 g, numero di A.I.C. 102007059.

Contestualmente per tutte le preparazioni e confezioni sopra citate sono ora stabiliti i seguenti tempi di sospensione:

cavalli: 21 giorni per le carni;

pesci : 21 giorni per le carni;

avicoli : 21 giorni per le carni (vietato l'impiego nelle galline ovaiole);

suini preparazione iniettabile: 8 giorni per le carni, uso orale: 21 giorni per le carni;

bovini: preparazione iniettabile (i.m., ev., s.c.):

12 giorni per le carni;

48 ore per il latte;

preparazione orale: 8 giorni per le carni.

I lotti del prodotto per uso veterinario stesso già prodotti, riportanti i tempi di sospensione ed i numeri di registrazione precedentemente autorizzati, debbono essere ritirati immediatamente dal commercio.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 34 del 14 marzo 1997

Prodotto per uso veterinario CANIGEN CEPPI, vaccino tetravalente per cani per la prevenzione del cimurro, epatite infettiva, parvovirosi e parainfluenza (tosse dei canili), nella confezione scatola da 10 dosi (nuova confezione di prodotto medicinale per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Laboratoires Virbac - Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi, 30, codice fiscale 06802290152.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia)

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: scatola da 10 dosi numero di A.I.C. 102181043.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 35 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per uso veterinario:

LINCOSPECTIN polvere solubile 150 g, numero di A.I.C. 100237015;

LINCOSPECTIN polvere solubile 1500 g, numero di A.I.C. 100237027;

LINCOSPECTIN 12,5% polvere solubile 100 g, numero di A.I.C. 100237039;

LINCOSPECTIN soluzione sterile iniett. 20 ml, numero di A.I.C. 100237041;

LINCOSPECTIN soluzione sterile iniett. 50 ml, numero di A.I.C. 100237054;

LINCOSPECTIN soluzione sterile iniett. 100 ml, numero di A.I.C. 100237066.

Titolare A.I.C.: società Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G.E. Upjohn, 2, codice fiscale 00768480154.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pharmacia e Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1-2, codice fiscale 0708999159;

produttore: Pharmacia e Upjohn N.V./S.A., Puurs (Belgio).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 36 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per uso veterinario MAXITET 200 LONG ACTING.

Titolare A.I.C.: società Vetimex Produktie En Handelsmaatschappij B.V., con sede legale e domicilio fiscale in 5531 Ae Bladel (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733, codice fiscale 00426150488.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora denominata «ELOX 200 L.A.»;

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Vetimex Animal Health B.V., con sede legale e domicilio fiscale in 5531 Ae Blandel (Olanda), rappresentata in Italia dalla socletà Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733, codice fiascale 00426150488;

produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Blandel (Olanda);

numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco riportati:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101436018;

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 101436020.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 37 del 14 marzo 1997

Medicinale veterinario prefabbricato GLUCOSIO 5%, soluzione perfusionale.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica Senese, via Cassia Nord, 3 - Monteroni d'Arbia (Siena), partita Iva 00050110527.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 102320013;

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 102320025;

flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 102320037;

sacco in P.V.C. da 1000 ml, numero di A.I.C. 102320049;

sacco in P.V.C. da 500 ml, numero di A.I.C. 102320076;

sacco in P.V.C. da 2000 ml, numero di A.I.C. 102320052;

sacco in P.V.C. da 3000 ml, numero di A.I.C. 102320064;

sacco in P.V.C. da 5000 ml, numero di A.I.C. 102320088.

Composizione: glucosio monoidrato 55,0 g, acqua p.p.i. q.b. a 1000,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: reidratante, energetico, veicolo di somministrazione di farmaci compatibili.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità:

flaconi da 100 ml a 500 ml: 36 mesi;

sacchi in P.V.C. da 500 ml a 5000 ml: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 38 del 14 marzo 1997

Medicinale veterinario prefabbricato SODIO BICARBONATO 1,4%, soluzione perfusionale.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese, via Cassia Nord, 3 - Monteroni d'Arbia (Siena), partita Iva 00050110527.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 102325014;

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 102325026;

flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 102325038.

Composizione: sodio bicarbonato 14,0 g, sodio edetato meno di 0,1 g, acqua p.p.i. q.b. a 1000,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: alcalinizzante.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 39 del 14 marzo 1997

Medicinale veterinario prefabbricato SODIO BICARBONATO 7,5%, soluzione perfusionale.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese, via Cassia Nord 3 - Monteroni d'Arbia (Siena), partita Iva 00050110527.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 102327018;

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 102327020;

flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 102327032.

Composizione: sodio bicarbonato 75 g, sodio edetato meno di 0,1 g, acqua p.p.i. q.b. a 1000,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: alcalinizzante.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 40 del 14 marzo 1997

Medicinale veterinario prefabbricato SODIO BICARBONATO 8,4%, soluzione perfusionale.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese, via Cassia Nord, 3 - Monteroni d'Arbia (Siena), partita Iva 00050110527.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 102326016;

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 102326028;

flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 102326030.

Composizione: sodio bicarbonato 84 g, sodio edetato meno di 0,1 g, acqua p.p.i. q.b. a 1000,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: alcalinizzante.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 41 del 14 marzo 1997

Medicinale veterinario prefabbricato RINGER LATTATO, soluzione perfusionale.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese, via Cassia Nord, 3 - Monteroni d'Arbia (Siena), partita Iva 00050110527.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 102322017;

flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 102322029;

sacche in P.V.C. da 500 ml, numero di A.I.C. 102322043;

sacche in P.V.C. da 1000 ml, numero di A.I.C. 102322068;

sacche in P.V.C. da 2000 ml, numero di A.I.C. 102322031;

sacche in P.V.C. da 3000 ml, numero di A.I.C. 102322070;

sacche in P.V.C. da 5000 ml, numero di A.I.C. 102322056.

Composizione: sodio lattato, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro biidrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: reidratante elettrolitica, alcalinizzante.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 42 del 14 marzo 1997

Medicinale veterinario prefabbricato SODIO CLORURO 0,9%, soluzione perfusionale.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese, via Cassia Nord, 3 - Monteroni d'Arbia (Siena), partita Iva 00050110527.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 102321015;

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 102321027;

flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 102321039;

sacche in P.V.C. da 500 ml, numero di A.I.C. 102321080;

sacche in P.V.C. da 1000 ml, numero di A.I.C. 102321041;

sacche in P.V.C. da 2000 ml, numero di A.I.C. 102321054;

sacche in P.V.C. da 3000 ml, numero di A.I.C. 102321066;

sacche in P.V.C. da 5000 ml, numero di A.I.C. 102321078.

Composizione: sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: reidratante sia nella disidratazione ipotonica che nella disidratazione isotonica, sostitutivo del plasma isotonico nella perdita di liquidi extracellulari, reintegrante rapido del volume intravasale, lavaggio di ferite, veicolo di somministrazione di farmaci compatibili con la soluzione fisiologica.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità:

flaconi da 100 ml a 500 ml: 36 mesi;

sacche in P.V.C. da 500 ml a 5000 ml: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 43 del 14 marzo 1997

Medicinale veterinario prefabbricato SODIO BICARBONATO 5%, soluzione perfusionale.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese, via Cassia Nord, 3 - Monteroni d'Arbia (Siena), partita IVA 00050110527.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 102328010;

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 102328022;

flacone da 500 ml, numero di A.I.C. 102328034.

Composizione: sodio bicarbonato 50 g, sodio edetato meno di 0,1 g, acqua p.p.i. q.b. a 1000,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: alcalinizzante.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 44 del 14 marzo 1997

Medicinale veterinario prefabbricato SOLVENTE, solvente per la ricostituzione del vaccino vivo liofilizzato «Intervet» per l'anemia infettiva del pollo.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 scatola da 1 flacone da 200 ml, numero di A.I.C. 102346018;

scatola da 10 flaconi da 200 ml, numero di A.I.C. 102346020.

Composizione: ogni ml di prodotto contiene: dl- -tocoferolo acetato, polisorbato 80, sodio cloruro, potassio fosfato monobasico, disodio fosfato diidrato, simeticone, acqua per iniezioni (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni: solvente per la ricostituzione del vaccino vivo liofilizzato «Intervet» per l'anemia infettiva del pollo.

Validità: 2 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 45 del 14 marzo 1997

Medicinale veterinario prefabbricato SOLVENTE STANDARD, solvente per la ricostituzione del vaccino vivo liofilizzato «Intervet» per l'anemia infettiva del pollo.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: flacone da 13 ml, numero di A.I.C. 102356019.

Composizione: ogni ml di prodotto contiene: saccarosio, potassio fosfato diidrogenato, disodio fosfato diidrato, sodio cloruro, acqua per iniezioni (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni: solvente per la ricostituzione del vaccino vivo liofilizzato «Intervet» per l'anemia infettiva del pollo.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 46 del 14 marzo 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario VACCINO ANTIABORTO OVINO, vaccino inattivato contro la salmonella abortusovis degli ovini.

Titolare A.I.C.: Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con sede legale in Teramo, via Campo Boario, codice fiscale 80006470670.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nella propria officina farmaceutica sita in Teramo.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml (50 dosi), numero di A.I.C. 102158019;

flacone da 250 ml (125 dosi), numero di A.I.C. 102158021;

flacone da 500 ml (250 dosi), numero di A.I.C. 102158033.

Composizione: ogni ml di prodotto contiene:

principio attivo: coltura purificata ed inattivata di salmonella abortusovis contenente almeno $5+10^9$ U.F.C./ml 0,5 ml;

altri componenti: idrossido di alluminio, tampone fosfato pH 7,2 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'infezione da salmonella abortusovis degli ovini.

Tempo di attesa: 21 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A2773

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 aprile 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1694,42
ECU	1926,56
Marco tedesco	986,16
Franco francese	293,09
Lira sterlina	2750,38
Fiorino olandese	876,85
Franco belga	47,801
Peseta spagnola	11,681
Corona danese	258,91
Lira irlandese	2621,61
Dracma greca	6,265
Escudo portoghese	9,834
Dollaro canadese	1223,58
Yen giapponese	13,387
Franco svizzero	1149,07
Scellino austriaco	140,10
Corona norvegese	243,40
Corona svedese	220,87
Marco finlandese	329,94
Dollaro australiano	1325,04

97A2872

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università sono vacanti i sottoindicati posti di professore di ruolo alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

prima fascia - posti n. 1 - settore scientifico-disciplinare: N14X «Diritto internazionale», disciplina: «Diritto internazionale»;

seconda fascia - posti n. 1 - settore scientifico-disciplinare: N17X «Diritto penale», disciplina: «Diritto penale».

Le discipline di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda, corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1992, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A2781

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 1996 concernente: «Interventi nazionali dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per il 1996». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 80, prima colonna, nel testo della delibera, dove è riportato il totale, dove è scritto: «*162,698*», leggasi: «*162,998*».

97A2718

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 27 novembre 1996 concernente: «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 44, seconda colonna, al quarto comma delle premesse, primo rigo, dove è scritto: «Visto il decreto-legge *10* aprile 1995, n. 98, ...», leggasi: «Visto il decreto-legge *1°* aprile 1995, n. 98, ...».

97A2719

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 1996 concernente: «Approvazione perizia di variante art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Convenzione n. 70/88. Approdo turistico di S. Maria Navarrese. Importo finanziario L. 19.400.000.000. Ente attuatore comune di Baunei». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 21, prima colonna, al terz'ultimo comma delle premesse, primo rigo, dove è scritto: «Considerato che il nucleo ispettivo con rapporto protocollo n. *9/35600* del 4 settembre 1996, ...», leggasi: «Considerato che il nucleo ispettivo con rapporto protocollo n. *9/3560* del 4 settembre 1996, ...».

97A2722

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 1996 concernente: «Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Campania». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 19, seconda colonna, al terzo comma delle premesse, sesto rigo, dove è scritto: «... FIO 85 n. 53, n. 54, n. 55 e n. 56; 86 n. 20, n. 100 ...», leggasi: «... FIO 85 n. 53, n. 54, n. 55 e n. 56; *FIO* 86 n. 20, n. 100 ...».

97A2723

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 27 novembre 1996 concernente: «Riprogrammazione dei fondi provenienti da revoche a valere sui fondi della legge n. 64/1986 nella regione Campania (area Flegrea)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 28, prima colonna, al sesto comma delle premesse, primo rigo, dove è scritto: «Viste le note della regione Campania, n. 2424 del 24 agosto 1995, n. *24331* del 29 agosto 1995, ...», leggasi: «Viste le note della regione Campania, n. 2424 del 24 agosto 1995, n. *2433* del 29 agosto 1995, ...».

97A2720

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 1996 concernente: «Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero per i beni culturali e ambientali». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 41, prima colonna, al terzo comma delle premesse, quart'ultimo rigo, dove è scritto: «... n. 15, n. 17, e n. 18 ancora in corso di realizzazione, ...», leggasi: «... n. 15, *n. 16*, n. 17 e n. 18 ancora in corso di realizzazione, ...».

97A2721

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
* LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini,
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189